

# Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

**Modifica del 26 novembre 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

## *Ingresso*

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr),

## *Art. 2*                    Definizioni

Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, eccettuati i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.

## *Art. 3*                    Volume di lavoro necessario

<sup>1</sup> Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,2 unità standard di manodopera (USM).

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

<sup>3</sup> Per il calcolo del volume di lavoro non sono presi in considerazione:

- a. le superfici agricole utili al di fuori del raggio locale;
- b. i provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

1    RS 913.1  
2    RS 910.1  
3    RS 910.91

*Art. 3a* Volume di lavoro necessario nelle aree a rischio

<sup>1</sup> Nelle aree delle regioni di montagna e di quelle collinari nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, il volume di lavoro necessario è di almeno 0,75 USM.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

*Art. 4 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 2 e 3*

<sup>1</sup> È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f della LAgri se il richiedente dispone di una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sulla formazione professionale o di una formazione equipollente.

<sup>1bis</sup> Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

<sup>3</sup> Nel caso dei gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 2, una formazione di base completa in un'altra professione è equiparata alla formazione di base quale agricoltore.

*Art. 5* Ritiro di aziende

<sup>1</sup> Nei cinque anni precedenti la concessione di aiuti agli investimenti, il richiedente deve avere ritirato o ritirare l'azienda o parti di essa alle seguenti condizioni:

- a. nell'ambito della famiglia, secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sul diritto fondiario rurale;
- b. all'infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell'intera azienda o a otto volte il valore di reddito dei fondi.

<sup>2</sup> Per gli alpeggi e i diritti di alpeggio si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> A coloro che, in deroga al capoverso 1 lettera b, per un fondo hanno pagato un importo che supera di otto volte il valore di reddito, gli aiuti agli investimenti vengono ridotti dell'importo che supera l'ottuplo del valore di reddito.

<sup>4</sup> Se sono concessi un contributo e un aiuto agli investimenti, la riduzione di cui al capoverso 3 si applica dapprima al contributo e successivamente all'aiuto agli investimenti.

<sup>4</sup> RS 412.10; RU 2003 4557

<sup>5</sup> RS 211.412.11

**Art. 7**            **Reddito e sostanza**

<sup>1</sup> L'aiuto agli investimenti non è concesso se il reddito determinante del richiedente supera 120 000 franchi.

<sup>2</sup> Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento dei contributi non ridotti non vengono versati.

<sup>3</sup> Per reddito determinante s'intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990<sup>6</sup> sull'imposta federale diretta, ridotto di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

<sup>4</sup> Se la sostanza netta notificata del richiedente prima dell'investimento supera 600 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

<sup>5</sup> Se, oltre all'oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull'arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 600 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell'investimento supplementare conveniente, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.

<sup>6</sup> La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti la sostanza dell'affittuario, senza il patrimonio finanziario, e il capitale di terzi.

<sup>7</sup> I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura.

<sup>8</sup> Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica del reddito determinante, rispettivamente della sostanza rettificata dei partecipanti.

<sup>9</sup> La procedura di riduzione è disciplinata dall'articolo 5 capoverso 4.

**Art. 8 cpv. 2 lett. e**

*Concerne soltanto il testo tedesco*

**Art. 9**            **Aziende in affitto**

<sup>1</sup> Gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all'infuori della famiglia le quali hanno un reddito e una sostanza che non superano i limiti di cui all'articolo 7 ricevono:

- a. un aiuto agli investimenti, purché sia stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni e sia stato concluso un contratto di affitto di uguale durata per il resto dell'azienda; per contributi per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di venti anni;
- b. un credito di investimento, purché il contratto di affitto sia annotato nel registro fondiario per la durata del credito e il proprietario si porti garante del credito impegnando l'oggetto del contratto d'affitto come pegno immobiliare.

<sup>6</sup> RS 642.11

<sup>2</sup> Gli affittuari di aziende appartenenti a persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent'anni; il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

<sup>3</sup> Per affittuari di cui al capoverso 2 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno 30 anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.

<sup>4</sup> Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–2<sup>bis</sup> purché l'azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

#### *Art. 11 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:

- b. le reti viarie di ampia portata (allacciamenti integrali) che interessano comprensori superiori ai 400 ettari.

#### *Art. 12 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di:

- c. aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l'investimento, le disposizioni generali del Titolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> concernente i pagamenti diretti all'agricoltura.

#### *Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli aiuti agli investimenti per edifici collettivi ai sensi degli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAgr nonché per provvedimenti di diversificazione ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera d LAgr sono concessi soltanto se nessuna delle aziende artigianali esistenti nel comprensorio adempie in modo equiparabile il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equiparabile.

#### *Art. 14 cpv. 1 lett. f e 3*

<sup>1</sup> Possono essere concessi contributi per:

- f. ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell'ambiente in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a–d,

<sup>7</sup> RS 910.13

in particolare il promovimento della compensazione ecologica, la costruzione o la sostituzione di muri a secco e la creazione di reticoli di biotopi;

<sup>3</sup> Possono essere concessi contributi per il periodico ripristino di:

- a. impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b;
- b. impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c;
- c. approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2;
- d. muri a secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo di cui al capoverso 1 lettera f.

*Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> In caso di bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2 sono computabili i costi seguenti: ...

*Art. 15a* Lavori aventi diritto ai contributi nell'ambito del ripristino periodico

<sup>1</sup> Nell'ambito del ripristino periodico conformemente all'articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori hanno diritto ai contributi:

- a. strade:  
il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
- b. teleferiche:  
le revisioni periodiche;
- c. evacuazione delle acque in agricoltura:  
la pulizia e il ripristino di condotte principali e collettori, di condotte di derivazione, di fosse d'evacuazione e di impianti di pompaggio;
- d. impianti d'irrigazione:  
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione;
- e. approvvigionamento idrico:  
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti;
- f. muri a secco di terrazze:  
il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale stabilisce un elenco dettagliato dei lavori aventi diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.

*Art. 16a* Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico

<sup>1</sup> Per il ripristino periodico di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e dell'evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| a. | per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada: | Fr.    |
| 1. | in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale)   | 25 000 |
| 2. | in caso di difficoltà tecniche moderate   | 40 000 |
| 3. | in caso di difficoltà tecniche importanti   | 50 000 |
| b. | nell'evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte principali e collettori oppure il ripristino di fosse d'evacuazione, per km:             | 5 000  |

<sup>2</sup> Per i costi supplementari in caso di ripristino di manufatti e canali di drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b), possono essere concessi supplementi sulla base di una stima dei costi.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale stabilisce le aliquote dei costi aventi diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.

<sup>4</sup> I contributi forfettari per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

<sup>5</sup> Per il ripristino periodico secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base all'articolo 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.

*Art. 17 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le aliquote massime di contributo ai sensi dell'articolo 16 possono essere aumentate sino a 6 punti percentuali per le bonifiche fondiari con speciali provvedimenti ecologici.

<sup>2</sup> In caso di onere particolarmente gravoso, le aliquote massime per bonifiche fondiari nella regione di montagna e nella regione di estivazione di cui all'articolo 16 possono essere aumentate di 10 punti percentuali. Per provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d questo aumento è possibile anche nella regione di pianura.

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da

reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.

*Art. 19 cpv. 4 e 7*

<sup>4</sup> L'Ufficio federale stabilisce mediante ordinanza la graduazione dei contributi per unità, elemento o parte dell'edificio.

<sup>7</sup> Il contributo per edifici e impianti collettivi per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali viene stabilito, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, applicando un'aliquota di contributo del 19–22 per cento ai costi computabili. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, come per chilo di latte trasformato.

*Art. 20*                      Prestazione del Cantone

<sup>1</sup> La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale che, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, deve ammontare almeno al 70–100 per cento del contributo.

<sup>2</sup> Nella prestazione finanziaria del Cantone possono essere computati:

- a. le prestazioni degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all'opera;
- b. i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.

<sup>3</sup> Nel caso di bonifiche fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall'Ufficio federale.

*Art. 24 lett. a*

Il parere dell'Ufficio federale non è necessario se:

- a. il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in caso di sostegno combinato, la somma del contributo e del credito di investimento (compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzione aziendale) non supera 300 000 franchi;

*Art. 27 rubrica e cpv. 4*

Assegnazione del contributo

<sup>4</sup> In caso di ripristini periodici ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3, l'Ufficio federale può accordare il contributo conformemente a un accordo di programma con il Cantone anche sotto forma di un contratto di diritto pubblico. In tale contratto vanno disciplinati anche i controlli dei lavori eseguiti e il versamento del contributo.

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati di progetti sostenuti con un credito di investimento superiore all'importo limite (art. 55 cpv. 2) o con un contributo può essere concessa unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.

*Art. 34*           Alta vigilanza

L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza. Esso può effettuare controlli in loco.

*Art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 500 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3.

*Art. 39 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> I contributi devono essere restituiti:

- e. in caso di alienazione con utile, nel quale caso l'utile è calcolato conformemente agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>8</sup> sul diritto fondiario rurale; l'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.

*Art. 42 cpv. 1 lett. d, 2 e 3*

<sup>1</sup> Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario:

- d. in caso di ripristini periodici.

<sup>2</sup> Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell'obbligo di gestione e di manutenzione, dell'obbligo di restituzione e di altri eventuali oneri e condizioni.

<sup>3</sup> La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all'Ufficio federale al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.



*Art. 43 cpv. 3–5*

<sup>3</sup> L'aiuto iniziale è graduato in quattro categorie in funzione delle USM:

- a. categoria 1: 0.75–1.19 USM
- b. categoria 2: 1.20–1.99 USM
- c. categoria 3: 2.00–2.79 USM
- d. categoria 4:  $\geq 2.80$  USM

<sup>4</sup> Il credito di investimento massimo per l'aiuto iniziale è di 200 000 franchi.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale per categoria.

*Art. 44 cpv. 1 lett. d e 3 lett. a*

<sup>1</sup> I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini.

<sup>3</sup> Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

- a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a, b e d, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;

*Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2, 3, 7 e 8*

<sup>1</sup> I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,2 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.

<sup>2</sup> Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni ammonta a:

- |  |         |
|--|---------|
| a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo sino a 60 UBG per azienda, per UBG: | Fr.     |
| 1. regione di pianura, senza zona collinare  | 9 000   |
| 2. zona collinare e zona di montagna I   | 6 000   |
| 3. zone di montagna II–IV  | 6 000   |
| b. edifici di economia rurale per suini e pollame, sino a 60 UBG per azienda, per UBG                                  | 9 000   |
| c. edifici alpestri, per UBG   | 5 000   |
| d. abitazioni  | 200 000 |

<sup>3</sup> Se rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a e b, per edifici di economia rurale al richiedente sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura e per edifici alpestri l'aliquota doppia per crediti d'investimento.

<sup>7</sup> L'importo forfettario massimo ammonta al 40 per cento degli investimenti, ma non oltre il 40 per cento dei costi degli impianti di una nuova costruzione corrispondente per:

- a. edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione;
- b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera d e capoverso 3 lettera b nonché articolo 45.

<sup>8</sup> In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e vicine all'agricoltura, il forfait ammonta a 200 000 franchi al massimo.

*Art. 47*            Credito di investimento massimo e minimo

<sup>1</sup> Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

	Fr.
a. regione di pianura, senza zona collinare	600 000
b. regioni di montagna e collinare	500 000

<sup>2</sup> Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 20 000 franchi.

*Art. 48 cpv. 1 lett. c e cpv. 2*

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- c. 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera d e dell'articolo 45;

<sup>2</sup> Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a–c il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospenderli per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.

*Art. 49 lett. b e c*

Sono sostenuti con crediti di investimento:

- b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;
- c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato.

*Art. 49a* Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà

<sup>1</sup> Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.

<sup>2</sup> Esse possono essere sostenute, se:

- a. i loro membri sono in maggioranza gestori agricoli e questi hanno la maggioranza dei voti;
- b. esiste una concezione della gestione; e
- c. l'economicità è provata.

*Art. 50 cpv. 1*

<sup>1</sup> I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.

*Art. 51* Importo dei crediti di investimento

<sup>1</sup> I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

<sup>2</sup> In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente indispensabili, l'aliquota può essere aumentata sino al 65 per cento. L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per aliquote più elevate.

<sup>3</sup> Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 30 000 franchi.

<sup>4</sup> Crediti di costruzione di cui all'articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere concessi fino all'ammontare della somma dei contributi pubblici.

*Art. 52 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini massimi:

- a. dieci anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà;

*Art. 55 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'importo limite ammonta a:

- a. 250 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
- b. 500 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione;
- c. 300 000 franchi, in caso di sostegno combinato; è determinante la somma del credito di investimento più il contributo.

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>9</sup> sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.

*Art. 63 cpv. 2*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>9</sup> RS 211.412.11